



## **CONDIZIONI E TERMINI GENERALI PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI (decorrenza dal 15 aprile 2026)**

### **1 DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini ed alle definizioni indicati con la lettera maiuscola che sono definiti altrove nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito.

1.00 "SKY" indica la società SKY ITALIA S.r.l. società a socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation. SKY agisce per il tramite della propria divisione interna SKY Media, preposta alla vendita di spazi pubblicitari sui Servizi SKY e sui Servizi Terzi.

1.01 "Accordo" indica l'accordo tra SKY e la Parte Contraente in base al quale quest'ultima acquista da SKY, e SKY le vende, un numero concordato di spazi pubblicitari sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi. L'Accordo è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche "CGC") e dall'Ordine di Pubblicità (o dagli Ordini di Pubblicità in caso di loro pluralità).

1.02 "Agenzia" indica l'intermediario, o la società di pubblicità, attraverso cui l'inserzionista acquista gli spazi pubblicitari sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi.

1.03 "Campagna Pubblicitaria" indica la programmazione complessiva delle Trasmissioni delle Riproduzioni Pubblicitarie sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi, così come indicato nell'Ordine di Pubblicità.

1.03 "Servizi SKY" indica, collettivamente ed individualmente, i canali/servizi (ivi inclusi servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, siti web e applicazioni multimediali) editi da SKY. I Servizi SKY oggetto dell'Accordo saranno di volta in volta indicati nell'Ordine di Pubblicità, e in mancanza di tale indicazione si intenderanno tutti i Servizi SKY.

1.04 "Servizi Terzi" indica, collettivamente e individualmente, i canali/servizi (ivi inclusi servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, siti web, contenuti editoriali e applicazioni multimediali) editi da o sotto il controllo di soggetti terzi e per i quali SKY ha ricevuto di volta in volta mandato per la vendita di spazi pubblicitari. I Servizi Terzi oggetto dell'Accordo saranno di volta in volta indicati nell'Ordine di Pubblicità, e in mancanza di tale indicazione si intenderanno tutti i Servizi Terzi per i quali alla data dell'Ordine di Pubblicità SKY ha un mandato per la vendita di spazi pubblicitari.

1.05 "Inserzionista" indica il soggetto che intende pubblicizzare i prodotti e/o i servizi sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi.

1.06 "Data di inizio" indica la data di Trasmissione del primo spot pubblicitario indicato nell'apposito spazio dell'Ordine di Pubblicità o altrimenti desumibile dallo stesso.

1.07 "Ordine di Pubblicità" o "Ordine" indica qualsiasi ordine di acquisto, in qualunque forma, degli spazi pubblicitari sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi in essere tra la Parte Contraente e SKY.

1.08 "Parte Contraente" indica l'Inserzionista e/o l'Agenzia e/o altro soggetto terzo che sottoscrive l'Ordine di Pubblicità.

10.9 "Parti": collettivamente e individualmente SKY e la Parte Contraente.

1.10 "Riproduzione Pubblicitaria" indica ogni materiale pubblicitario fornito da o per conto della Parte Contraente nella forma idonea alla Trasmissione sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi.

1.11 "Termine Finale dell'Accordo" indica l'ultimo giorno di vigenza dell'Accordo per qualunque causa. In caso di cessazione dell'Accordo per suo corretto e integrale adempimento, il Termine Finale dell'Accordo coincide, salva diversa indicazione contenuta nell'Ordine di Pubblicità, con l'ultimo giorno di Trasmissione sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi delle Riproduzioni Pubblicitarie oggetto del presente Accordo.

1.12 "Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria" o "Trasmissione" indica l'impiego di ogni e/o qualsiasi mezzo e/o sistema di diffusione a distanza o davanti ad un pubblico presente, di attuale o futura evoluzione, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la radiodiffusione, la diffusione attraverso televisori, smart tv, pc, telefoni mobile, postazioni fisse in luoghi pubblici, e altri dispositivi oggi noti o di futura invenzione.

### **2 AMBITO DI APPLICAZIONE**



2.01 Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra SKY e la Parte Contraente relativo all'acquisto di spazi pubblicitari e costituiscono parte integrante dell'Ordine con cui la Parte Contraente acquista da SKY, e SKY le vende, il numero concordato di spazi pubblicitari sui Servizi SKY e/o sui Servizi Terzi di volta in volta concordati.

2.02 Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono pubblicate sul sito skymedia.it. Esse possono essere via via aggiornate e/o modificate da SKY. Il rapporto tra SKY e la Parte Contraente sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto di volta in volta pubblicate sul sito di SKY, anche se l'Ordine è stato concluso nel vigore di Condizioni Generali di Contratto differenti. Sarà cura della Parte Contraente verificare la versione delle presenti Condizioni Generali di Contratto di volta in volta pubblicata sul sito di SKY e applicabile ai rapporti tra le Parti.

### **3 ORDINE DI PUBBLICITA'**

3.01 Tutti gli Ordini devono essere predeterminati nel documento denominato "Ordine di Pubblicità" il quale deve essere inviato a SKY dalla Parte Contraente e confermato da SKY nei modi indicati al successivo articolo 3.03. L'invio dell'Ordine di Pubblicità da parte della Parte Contraente comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

3.02 Con l'invio dell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente prenota uno spazio pubblicitario, indicando la data, l'ora e/o il periodo del giorno preferito per la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria nonché la collocazione prescelta nello spazio pubblicitario dei Servizi SKY e/o dei Servizi Terzi. L'Ordine dovrà altresì contenere il dettaglio di marchi, segni distintivi e prodotti oggetto di promozione nella Riproduzione Pubblicitaria, fermo quanto previsto dal successivo articolo 12.01(vi). L'invio dell'Ordine costituisce proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., fino alla Data di inizio indicata nell'Ordine stesso o altrimenti desumibile da quest'ultimo.

3.03 L'Ordine di Pubblicità deve essere inviato a SKY e ricevuto dalla stessa almeno cinque giorni prima della Data di Inizio. La ricezione dell'Ordine produce gli effetti di cui all'art. 1329 c.c. a carico della Parte Contraente. L'accettazione di SKY sarà portata a conoscenza della Parte Contraente per e-mail ai sensi del successivo articolo 3.06 e/o in altra modalità idonea e così dunque, tra l'altro, anche mediante semplice esecuzione dell'Ordine. Rimane fermo quanto previsto dal successivo art. 3.05.

3.04 Eventuali contestazioni relative all'invio e/o alla ricezione del calendario delle uscite e/o a difformità tra il contenuto dell'Ordine di Pubblicità e il calendario delle uscite dovranno essere inviate a SKY almeno tre giorni prima della data prevista ai sensi di quanto stabilito all'articolo 18.02 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

3.05 Sky si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di approvare o meno, in tutto o in parte, l'Ordine di Pubblicità. La trasmissione e la collocazione delle Riproduzioni Pubblicitarie sono subordinate all'impostazione del palinsesto, dell'impaginazione e più in generale dell'organizzazione dei Servizi. SKY non sarà pertanto vincolata dalle prescrizioni di collocazione o di data fissa indicate nell'Ordine di Pubblicità, salvo che la collocazione o la data fissa siano espressamente pattuite.

3.06 Le comunicazioni di cui al presente articolo 3 potranno essere scambiate anche semplicemente via e-mail, agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta concordati tra le parti, anche in deroga rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 18, ferma restando l'accettazione dell'Ordine da parte di SKY che potrà avvenire mediante inizio dell'esecuzione dell'Ordine stesso ai sensi del precedente articolo 3.03.

### **4 POSTICIPO DELLA TRASMISSIONE**

4.01 Una volta concluso l'Accordo, la Parte Contraente potrà richiedere a SKY che la data e/o l'orario di Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa all'Ordine di Pubblicità, confermato a norma del precedente articolo 3.03, venga(no) posticipato(i). SKY avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la richiesta di Parte Contraente. L'accettazione di SKY potrà avvenire anche mediante esecuzione dell'Ordine nella diversa data e/o nel diverso orario richiesti. In ogni caso, il posticipo sarà accordato per una data successiva ma non potrà essere effettuato, fatta salva espressa deroga concessa da SKY, oltre la scadenza dell'Accordo.

4.02 SKY avrà la facoltà, in ogni momento, di posticipare la Trasmissione di qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria relativa ad un Ordine di Pubblicità confermato a norma del precedente articolo 3.03, senza che la Parte Contraente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta, nelle seguenti ipotesi:



- (i) quando ne sia stata data comunicazione alla Parte Contraente almeno quattro giorni prima della data di inizio della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria interessata; oppure
- (ii) quando la Trasmissione sia limitata, ridotta o in qualsiasi altro modo ostacolata da atti, fatti e/o eventi che si ripercuotano negativamente sulla Trasmissione stessa (incluso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento della rete, la mancata e/o ridotta connessione in una o più zone, etc.) al di fuori del controllo di SKY; oppure
- (iii) quando la Parte Contraente sia inadempiente a qualsiasi obbligazione contenuta nell'Accordo (e così dunque tra l'altro nelle presenti Condizioni Generali di Contratto) o in qualsiasi altro accordo tra le parti che rientri nell'ambito di applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4.03 Il posticipo della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria, in conformità al presente articolo 4 non avrà effetto su alcuna obbligazione della Parte Contraente relativa all'acquisto del numero di spazi pubblicitari concordato tra la stessa e SKY.

## **5 MANCATA O INESATTA TRASMISSIONE**

5.01 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.02 e dal successivo articolo 5.02, nel caso in cui, per qualsiasi causa, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati da SKY ai sensi del precedente articolo 3.03 venga interrotta o soppressa, tale Riproduzione Pubblicitaria verrà trasmessa da SKY in data da stabilirsi in buona fede di comune accordo con la Parte Contraente senza diritto di quest'ultima di formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY.

5.02 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.02, nel caso in cui la mancata e/o inesatta Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati derivi da fatto imputabile a SKY, quest'ultima si impegna a trasmettere detta Riproduzione Pubblicitaria il prima possibile e comunque all'interno del periodo della Campagna Pubblicitaria, senza diritto della Parte Contraente di formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY. Qualora non fosse possibile trasmettere una o più Riproduzioni Pubblicitarie all'interno del periodo della Campagna Pubblicitaria, dette Riproduzioni Pubblicitarie non saranno oggetto di fatturazione, e in ogni caso la Parte Contraente rinuncia sin da ora, per quanto occorre possa, ad ogni diritto di formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY.

## **6 RESPONSABILITA' SOLIDALE**

6.01 Nel caso in cui la Parte Contraente sia soggetto diverso dall'Inserzionista e l'Accordo non sia sottoscritto anche dall'Inserzionista, la Parte Contraente (e non l'Inserzionista) sarà responsabile per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e dall'Ordine di Pubblicità e SKY potrà: **(a)** richiedere il pagamento del Corrispettivo, in tutto o in parte, anche all'Inserzionista, assieme agli interessi di cui al successivo articolo 11, qualora la Parte Contraente non vi provveda per tempo; **(b)** agire nei confronti dell'Inserzionista, da solo o assieme alla Parte Contraente, per tutto quanto previsto dal successivo articolo 12.

6.02 Parte Contraente si obbliga a procurare il risultato dell'assunzione irrevocabile da parte dell'Inserzionista dell'obbligazione di solidarietà prevista dal precedente articolo 6.01 a favore di SKY, quale soggetto terzo beneficiario ex art. 1411 c.c., anche in mancanza di dichiarazione di SKY di volerne profittare.

## **7 DILIGENZA ED ESATTO ADEMPIMENTO**

7.01 Impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 4 e dal successivo articolo 8, SKY compirà ogni ragionevole sforzo per trasmettere ciascuna Riproduzione Pubblicitaria in conformità agli Ordini di Pubblicità pervenuti e accettati mediante il calendario delle uscite, in particolare al fine di trasmettere, entro la fascia oraria di pertinenza e non oltre trenta minuti dall'orario giornaliero indicato nell'Ordine, le Riproduzioni Pubblicitarie richieste.

7.02 La Parte Contraente dovrà inviare la Riproduzione Pubblicitaria a propria cura e spese, secondo le specifiche indicate nell'Allegato Scheda Materiali che sarà fornito da Sky. La Riproduzione Pubblicitaria dovrà pervenire a Sky, nell'osservanza delle specifiche sopra dette, entro il termine indicato dall'art. 3.03 per l'invio e la ricezione dell'Ordine o nel diverso termine concordato tra le Parti nell'Ordine stesso o per e-mail.



7.03 SKY potrà, in casi eccezionali ed a sua assoluta discrezione, accettare Ordini di Pubblicità ovvero la consegna di Riproduzioni Pubblicitarie in tempi più brevi di quelli indicati ai precedenti articoli 3.03 e 7.02, senza che ciò costituisca titolo per eventuali successive pretese in tal senso.

7.04 La Parte Contraente sarà l'unica responsabile per la produzione e la spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 7.03 e per tutti i relativi costi e rischi.

7.05 Nel caso in cui un materiale di cui al precedente articolo 7.02 non dovesse pervenire a SKY nel termine ivi previsto o nel diverso termine individuato ai sensi dell'articolo 7.02, impedendo così la trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria nella data e/o orario pattuiti, la Parte Contraente sarà comunque tenuta al pagamento dell'intero Corrispettivo, a titolo di penale, fermo il maggior danno per SKY.

## **8 INIDONEITA' DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA**

8.01 SKY potrà stabilire, a propria assoluta discrezione, che la Riproduzione Pubblicitaria non è idonea ad essere trasmessa sui Servizi SKY o sui Servizi Terzi, per qualsivoglia ragione (ivi compresa la possibilità che la Riproduzione Pubblicitaria comporti un possibile pregiudizio per i diritti o l'immagine di SKY o di terzi, non sia conforme alla normativa in vigore o al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, agli usi al buon costume e/o ai requisiti richiesti dalle Autorità competenti, ovvero sia difettosa e/o non conforme agli standard previsti nell'articolo 7.02 e/o abbia caratteristiche diverse da quelle concordate da SKY con la Parte Contraente, e/o non sia conforme alla linea editoriale di Sky per contenere riferimenti a prodotti o servizi di terzi che SKY, per propria linea editoriale, si riserva di non diffondere, etc.). Di ciò sarà data comunicazione senza ritardo alla Parte Contraente, fornendo, qualora ve ne sia la possibilità, adeguate indicazioni relative al modo in cui tale Riproduzione Pubblicitaria debba essere modificata per essere idonea alla Trasmissione.

8.02 In tal caso la Parte Contraente sarà tenuta a fornire, a propria cura e spese, una Riproduzione Pubblicitaria alternativa nel minor tempo possibile. Se la Riproduzione Pubblicitaria alternativa non sarà fornita entro tre giorni lavorativi prima della data prevista per la prima Trasmissione o, qualora non venga accettata da SKY in quanto non conforme alle leggi o norme in vigore (comprese quelle del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale) e/o ai requisiti richiesti da altre Autorità competenti, SKY avrà il diritto di non Trasmettere tale Riproduzione Pubblicitaria e di richiedere alla Parte Contraente il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che quest'ultima avrebbe dovuto pagare se la Riproduzione Pubblicitaria fosse stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 14.02 che segue, fermo il maggior danno per SKY.

8.03 Parte Contraente prende atto e conviene che, fatto salvo quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28, SKY si riserva, di volta in volta e a propria piena discrezione, di non trasmettere pubblicità politica e quindi di rifiutare Ordini relativi a tale tipologia di pubblicità. Parte Contraente dovrà indicare nell'Ordine se la Riproduzione Pubblicitaria e/o la Campagna Pubblicitaria sia(no) oppure includa(no) pubblicità politica e dovrà altresì fornire tutte le necessarie informazioni anche di legge, affinché SKY possa valutare l'Ordine e decidere in merito alla sua accettazione o meno. SKY comunicherà la propria decisione a Parte Contraente con le modalità e per gli effetti di cui al precedente articolo 3. Per "pubblicità politica" si intende ogni comunicazione, messaggio o altra attività di cui al regolamento UE 2024/900 e alla normativa italiana eventualmente applicabile. L'eventuale decisione di SKY di trasmettere la Campagna Pubblicitaria contenente pubblicità politica non esime Parte Contraente dal comunicare tutte le informazioni di legge, e così dunque quelle di cui al regolamento UE 2024/900, anche ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 12.

## **9 ADATTAMENTO DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA**

9.01 Fatte salve le dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Contraente ai sensi dell'articolo 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, la Parte Contraente riconosce a SKY il diritto, da esercitarsi a propria discrezione, e senza incorrere in alcuna responsabilità, di compiere ogni atto o azione relativamente a qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria, o di una parte di essa, al fine di renderla idonea alla Trasmissione sui Servizi SKY e/o Servizi Terzi secondo le specifiche di cui all'Allegato Scheda Materiali.

9.02 Sia nel caso in cui eserciti il diritto di cui al precedente articolo 9.01 sia in quello in cui non lo eserciti, SKY non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo, nei confronti della Parte Contraente, ovvero dell'Inserzionista ove lo stesso sia soggetto diverso dalla Parte Contraente, nemmeno per i danni che possano



esserne derivati, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione dei profitti, degli utili e/o dell'avviamento.

9.03 Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la durata della Riproduzione Pubblicitaria fornita a SKY risulti diversa dalla durata indicata nell'Ordine di Pubblicità.

9.04 I costi per ogni adattamento delle Riproduzioni Pubblicitarie previsto dal presente articolo 9 sono interamente a carico della Parte Contraente.

## **10 PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

10.01 Al termine di ogni Campagna Pubblicitaria, così come indicato nell'Ordine di Pubblicità, SKY maturerà a titolo definitivo il corrispettivo per detta Campagna Pubblicitaria ("**Corrispettivo**"), procederà quindi all'emissione della fattura e invierà secondo le modalità elettroniche previste dalla legge, o anche all'indirizzo specificato dalla Parte Contraente, una fattura per i servizi ordinati con riferimento a tale Campagna Pubblicitaria (al netto degli spot non trasmessi ai sensi dell' articolo 5.02 delle presenti Condizioni Generali di Contratto) e alle penali, risarcimenti, rimborsi e/o indennizzi maturati nello stesso mese in conformità alle presenti Condizioni Generali di Contratto. I corrispettivi indicati in fattura saranno quelli stabiliti negli Ordini di Pubblicità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.04 e 14.

10.02 Salvo che non sia diversamente stabilito nell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente dovrà pagare le fatture entro novanta (90) giorni dalla data di emissione delle stesse, salvo che non sia diversamente pattuito tramite separato accordo. In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma a carico della Parte Contraente, SKY si riserva ogni diritto, compreso quello di interrompere e/o cessare, previo preavviso scritto e con effetto immediato, la trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa agli Ordini di Pubblicità già confermati, sino al ricevimento dell'importo dovuto. SKY si riserva la facoltà di richiedere i pagamenti in via anticipata, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta da SKY.

10.03 Nel caso in cui il mancato pagamento della somma dovuta si protragga oltre 15 giorni dalla scadenza di cui al precedente articolo 10.02, SKY potrà annullare gli Ordini di Pubblicità già confermati e risolvere gli Accordi con la Parte Contraente ai sensi del successivo articolo 16.

10.04 I corrispettivi indicati nell'Ordine sono da intendersi al lordo degli sconti/ commissione di agenzia pubblicitaria del 15%, fatto salvo che non sia diversamente previsto.

10.05 Resta inteso che tutte le somme indicate nell'Ordine e quelle di cui all'art. 14.2 che segue si intenderanno al netto d'IVA e che le spese di bollo e di registro in caso d'uso, imposte, tasse, soprattasse e contributi comunque dipendenti dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità sono a completo carico della Parte Contraente. Tali importi verranno quindi aggiunti ai corrispettivi nelle fatture relative al mese in cui tali spese e/o imposte sono state sostenute da SKY.

10.06 Qualora la Parte Contraente chieda di trasmettere una Riproduzione Pubblicitaria di contenuto diverso da quello indicato nell'Ordine di Pubblicità, la stessa verrà fatturata a norma degli articoli 10.01, 10.02 e 10.03, alle tariffe previste dal listino di SKY in vigore alla data dell'Ordine, salvo quanto previsto dagli articoli 10.04, 14 e 8.

## **11 INTERESSI DI MORA**

11.01 La Parte Contraente dovrà corrispondere, a prima richiesta e senza eccezioni, gli interessi di mora come da Dlgs 231/2002 e successive modifiche.

11.02 Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di scadenza della fattura indicata al precedente articolo 10.02 fino alla data di effettivo pagamento.

## **12 IMPEGNI DELLA PARTE CONTRAENTE**

12.01 La Parte Contraente dichiara e garantisce, e in ogni caso, assume irrevocabilmente l'obbligo di procurare, quanto segue:

(i) sono state ottenute tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie alla Trasmissione di ogni Riproduzione Pubblicitaria (nonché l'uso previsto nel successivo articolo 13.01.i) e, ove previsti, sono stati pagati i compensi per i diritti di autore e connessi e ogni altro diritto di proprietà intellettuale relativi alla Riproduzione Pubblicitaria e/o per l'apparizione di qualsiasi persona nella Riproduzione Pubblicitaria stessa, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali autorizzazioni, consensi e compensi dovuti a società di collecting e/o ai loro danti causa per l'abbinamento, la riproduzione e la Trasmissione di opere o altri



materiali protetti in combinazione con le Riproduzioni Pubblicitarie. Impregiudicato quanto precede, la Riproduzione Pubblicitaria e la sua Trasmissione non violerà alcun diritto di terze parti di qualsivoglia natura, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale, diritti d'autore, diritti morali e/o diritti della personalità;

(ii) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione è stata realizzata conformemente alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia di promozione di servizi finanziari, giochi e scommesse, prodotti a base di tabacco o nicotina (incluse le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica), di cui la Parte Contraente garantisce la completa osservanza. Quanto sopra nel presente punto (ii) si applica anche alle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;

(iii) in particolare, fermo quanto previsto dal precedente punto (ii), la parte Contraente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti ed obbligatorie per SKY e si impegna a rispettare detto Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine all'eventuale pubblicazione delle stesse;

(iv) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione non è diffamatoria nei confronti di terzi, non presenta contenuti osceni, e non esporrà SKY ad alcuna procedura giudiziaria, sia essa civile o penale;

(v) è stata effettuata un'indagine diligente ed accurata allo scopo di assicurare che nella Riproduzione Pubblicitaria non sia contenuto nulla che possa rendere la Trasmissione sui Servizi SKY o sui Servizi Terzi illegale o causa di azione per qualsiasi motivo e a qualunque titolo;

(vi) ogni singolo messaggio contenuto nella Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione, non conterrà richiami a marchi, segni distintivi o prodotti non contemplati nell'Ordine di Pubblicità. In ogni messaggio sarà pubblicizzato un prodotto o una varietà di uno stesso prodotto o una linea di prodotti a condizioni che appartengano allo stesso settore merceologico e siano fabbricati o distribuiti in esclusiva dallo stesso Inserzionista;

(vii) non verrà divulgata, senza il preventivo consenso scritto di SKY, alcuna informazione in relazione a pubblicità prenotate dall'Inserzionista o per conto dello stesso, che sono state trasmesse o che sono programmate per la Trasmissione sui Servizi SKY o sui Servizi Terzi.

(viii) in caso in cui la Parte Contraente sia una Agenzia, quest'ultima è in possesso di tutti i necessari diritti, capacità ed autorizzazioni necessarie per concludere validi accordi con SKY ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto per conto e in nome dell'Inserzionista;

(ix) l'Inserzionista ha ottenuto, alla data di Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria, e manterrà tramite le procedure e richieste previste, ogni e qualsiasi autorizzazione, provvedimento abilitativo e/o permesso richiesto dalla legge e/o da regolamenti di qualsivoglia natura per la promozione e la vendita dei prodotti e/o servizi oggetto della Riproduzione Pubblicitaria o comunque necessario per la messa in onda della Riproduzione Pubblicitaria;

(x) la Riproduzione Pubblicitaria non dovrà essere finalizzata a promuovere, pubblicizzare o commercializzare, direttamente o indirettamente, siti e/o attività e/o servizi di giochi o scommesse con vincite in denaro o giochi d'azzardo;

(xi) fermo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41, nel caso in cui la Riproduzione Pubblicitaria abbia ad oggetto il gioco responsabile, essa farà riferimento unicamente alla promozione e sensibilizzazione del gioco responsabile, senza in alcun modo promuovere l'offerta di giochi o scommesse con vincita in denaro e/o senza contenere il rinvio o la presentazione di link o altri collegamenti di qualunque genere a siti, attività e/o servizi di giochi o scommesse con vincita in denaro o di giochi d'azzardo;

(xii) nel caso in cui la Riproduzione Pubblicitaria contenga, in tutto o in parte, pubblicità politica e SKY decida, a propria insindacabile discrezione, di trasmetterla ai sensi del precedente articolo 8.03, Parte Contraente rilascerà a SKY - e comunque la Riproduzione Pubblicitaria dovrà contenere - tutte le necessarie informazioni affinché SKY possa adempiere i propri obblighi di legge, anche ai sensi del regolamento UE 2024/900, ove applicabile. Su richiesta di SKY, Parte Contraente rilascerà altresì, a propria cura e spese, tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile alle competenti autorità, se del caso, anche per conto di SKY. Le informazioni di cui al presente punto (xii) saranno sempre complete, accurate e affidabili e saranno predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata, secondo le specifiche eventualmente comunicate da SKY.



12.02 La Parte Contraente si obbliga a procurare, in ogni momento anche dopo la cessazione degli effetti dell'Accordo per qualunque ragione, quanto segue:

- (i) che risarcirà e terrà indenne SKY da eventuali azioni, procedimenti, costi, danni, spese, penalità o responsabilità che possano derivare da ogni pretesa, turbativa, contestazione, o richiesta, in sede giudiziale o stragiudiziale, da parte di terzi e/o di competenti autorità che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni assunte dalla Parte Contraente ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- (ii) che esibirà, su semplice richiesta di SKY, i documenti comprovanti l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria nonché la sua veridicità, trasparenza e/o conformità a legge;
- (iii) che più in generale esibirà, su semplice richiesta di SKY, i documenti comprovanti le capacità ed i diritti di cui al precedente articolo 12.01.

### **13 IMPEGNI DI SKY**

13.01 SKY dichiara quanto segue:

- (i) che non utilizzerà la Riproduzione Pubblicitaria se non (a) per, o in connessione alla, Trasmissione della pubblicità prenotata o da prenotare dalla Parte Contraente nell'ambito di applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto; (b) per finalità dimostrative; (c) per uso interno del personale di SKY; (d) per altre finalità condivise tra le Parti;
- (ii) che la Parte Contraente sarà tenuta indenne da ogni azione, procedimento, costi, danni, spese, penalità o responsabilità derivanti dalle violazioni alle dichiarazioni e garanzie previste dall'art. 13.1 che precede.

13.02 SKY si impegna a:

- (i) esaminare le eventuali contestazioni per irregolarità di emissione della Riproduzione Pubblicitaria riscontrate dalla Parte Contraente che dovranno essere inviate a SKY a norma del successivo articolo 18.02;
- (ii) ripetere, senza alcun ulteriore esborso per la Parte Contraente, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria sulla quale è sorta contestazione ai sensi del precedente punto (i) nel caso di riconosciuta totale fondatezza delle relative contestazioni. Resta inteso che in tale caso la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo derivante dalle contestazioni di cui al precedente punto (i).

13.03 SKY non assume alcuna responsabilità di qualsivoglia natura che non sia espressamente prevista ai sensi dell'Accordo, e così dunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Sky non assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati commerciali, al livello di ascolto, di audience o di gradimento conseguiti attraverso la Trasmissione delle Riproduzioni Pubblicitarie. La Parte Contraente, inoltre, riconosce e accetta che Sky non è in alcun modo coinvolta nella scelta e/o selezione dei contenuti della Riproduzione Pubblicitaria e non assume alcun obbligo di controllo e/o monitoraggio e/o vigilanza con riferimento a tali contenuti né in relazione alla loro conformità alla normativa vigente.

### **14 ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI DI PUBBLICITA'**

14.01 Nel caso in cui la Parte Contraente intenda annullare l'Ordine di Pubblicità, dovrà comunicarlo per iscritto a SKY ai sensi di quanto previsto all'articolo 18.02 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

14.02 Qualora la Parte Contraente annulli un Ordine di Pubblicità, SKY avrà il diritto di ricevere un importo, a titolo di corrispettivo ex art. 1373 c.c. per ogni annullamento, da calcolarsi nei seguenti modi:

- (i) il settantacinque per cento (75%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY almeno due (2) settimane prima della Data di Pertinenza;
- (ii) il novanta per cento (90%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY almeno una (1) settimana prima della Data di Pertinenza;
- (iii) il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY meno di una settimana prima della Data di Pertinenza, o non sia pervenuta a SKY.

Il valore degli spazi pubblicitari relativi agli Ordini di Pubblicità annullati sarà pari alla somma dei corrispettivi/prezzi indicati nell'Ordine di Pubblicità stesso.



14.03 Ai fini della presente clausola, per "Data di Pertinenza" si intende:

- (i) la Data di Inizio come specificata nell'Ordine di Pubblicità, se la comunicazione è ricevuta prima della Data di Inizio, o
- (ii) la data immediatamente successiva di Trasmissione della pubblicità, se la comunicazione è ricevuta dopo la Data di Inizio in corso di esecuzione dell'Accordo, o
- (iii) con riguardo a riviste, giornali o altre pubblicazioni cartacee o digitali, la loro data di pubblicazione.

14.04 Resta inteso che l'annullamento dell'Ordine di Pubblicità ai sensi del presente articolo 14 non pregiudica alcuno diritto di SKY derivante dagli Accordi e/o dagli Ordini di Pubblicità eventualmente già eseguiti.

## **15 RECESSO**

15.01 In aggiunta alle ipotesi di recesso previste dalla legge o da altre disposizioni degli Accordi o delle presenti Condizioni Generali di Contratto, SKY e la Parte Contraente avranno diritto di recedere dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità dandone comunicazione scritta all'altra parte nei modi indicati al successivo articolo 18.02, qualora l'altra parte venga posta in liquidazione o si trovi in una situazione di insolvenza ovvero venga ammessa a procedure concorsuali o sia parte di accordi di ristrutturazione del debito o di trasferimento dei beni a creditori o, infine, si verifichi qualsiasi evento dagli effetti giuridici sostanzialmente equivalenti.

15.02 In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 15.01, il recesso sarà efficace al momento del ricevimento della comunicazione del recesso dalla parte che non ha esercitato la facoltà di recedere.

## **16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

16.01 SKY avrà facoltà di risolvere ogni Accordo ai sensi dell'art. 1456 c. c., dandone comunicazione scritta alla Parte Contraente nei modi indicati al successivo articolo 18.02, nei seguenti casi: (A) in caso di inadempimento di una o più obbligazioni tra quelle previste dall'articolo 10.03 o dall'articolo 12; (B) in caso di inadempimento di una o più obbligazioni tra quelle previste dall'articolo 20.9 e più in generale qualora la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria diventi non idonea e/o non più possibile per fatti (e così dunque tra l'altro per comportamenti e/o omissioni) imputabili alla Parte Contraente, all'Inserzionista e/o ai rispettivi dirigenti, dipendenti, nonché subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti.

16.02 L'esercizio del diritto di risolvere l'Accordo di cui al precedente articolo 16.01 non pregiudicherà altri diritti e rimedi ai quali SKY abbia diritto in base alle presenti Condizioni Generali di Contratto e/o per legge.

## **17 FORZA MAGGIORE**

17.01 Per situazione di "Forza Maggiore" si intende il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed imprevedibile (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, conflitti armati, sciopero, ostilità, invasione, pandemie, cattivo funzionamento dei mezzi di Trasmissione, lex superveniens, ordine di autorità competenti) o ogni altra causa al di fuori del controllo di SKY e della Parte Contraente che abbiano reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordini di Pubblicità, negli Accordi e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

17.02 In tali casi la durata dell'Accordo o dell'Ordine di Pubblicità sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore.

17.03 La parte che intende avvalersi dell'evento di Forza Maggiore quale esimente del proprio inadempimento dovrà fornire completi e tempestivi dettagli per iscritto all'altra parte dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla Forza Maggiore. Nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo e/o dagli Ordini di Pubblicità e/o dalle presenti Condizioni Generali di Contratto a causa di eventi di Forza Maggiore si protragga per oltre 90 giorni l'altra parte avrà il diritto di recedere dal relativo Accordo a norma del precedente articolo 15.

17.04 In ogni caso, SKY e la Parte Contraente non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento o danno cagionato all'altra parte a causa di eventi di Forza Maggiore.

## **18 COMUNICAZIONI**

18.01 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione alle presenti Condizioni Generali di Contratto dovrà avvenire per raccomandata a.r, via email oppure via PEC ai seguenti indirizzi:

- (i) in caso di comunicazione a SKY:



SKY Italia Srl - Direzione SKY Media  
Via Monte Penice, 7 - 20138 Milano  
pec: **skyitalia@pec.skytv.it**  
e-mail: amministrazione.pubblicita@skytv.it

(ii) in caso di comunicazione alla Parte Contraente all'indirizzo indicato nell'Ordine di Pubblicità, fermo restando che in caso di comunicazione a SKY, ogni comunicazione dovrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria) sopra indicato.

18.02 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente articolo 18.01, le comunicazioni di cui agli articoli 3.04, 14.01, 15.01, 16.01 dovranno essere effettuate a SKY mediante l'invio soltanto di una pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente articolo 18.01 anticipata via e-mail all'indirizzo di cui al precedente articolo 18.01.

18.03 Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al precedente articolo 18.01 saranno ritenute ricevute alla data che risulterà dalla ricevuta di accettazione.

## **19 DIVIETO DI CESSIONE**

19.01 Per cessione di contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale SKY e/o la Parte Contraente trasferisca in tutto o in parte a terzi gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente da essi. Costituiscono esempi, senza pregiudizio degli altri casi, di cessione del contratto ai sensi del presente articolo: la cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., la successione del contratto per effetto del trasferimento o conferimento di azienda ovvero di ramo di azienda, le scissioni e la cessione di credito.

19.02 La Parte Contraente non potrà cedere gli Accordi e/o, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto di SKY.

19.03 SKY potrà cedere, in tutto o in parte, gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente a società controllate, controllanti e/o sottoposte a comune controllo, nonché a società licenziatricie del marchio "SKY".

## **20 MISCELLANEE**

20.01 Precedenti Intese

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (come di volta in volta modificate), unitamente ad ogni Ordine di Pubblicità o ad altri accordi scritti che recepiscano le medesime, costituiranno l'intero accordo tra le parti in relazione a quanto ivi indicato e superano ed annullano qualsiasi eventuale preliminare intesa relativa a quanto forma oggetto degli stessi. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e quelle contenute nell'Ordine di Pubblicità, prevarranno quest'ultime.

20.02 Modifiche

Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti Condizioni Generali di Contratto potranno essere emendate, integrate o altrimenti modificate da SKY mediante loro pubblicazione sul sito web di SKY.

20.03 Rinunce

La mancata richiesta da parte di SKY e/o della Parte Contraente, in ogni momento, di adempiere ad una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto non pregiudicherà in alcun modo il diritto di queste ultime di far valere il medesimo in un momento successivo.

20.04 Invalidità parziale

Nel caso in cui una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o la non eseguibilità di tale disposizione non intaccherà le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e tutte le disposizioni non intaccate da tale invalidità o non eseguibilità manterranno pieno vigore ed efficacia. SKY e la Parte Contraente si impegnano a fare quanto possibile per sostituire la disposizione invalida o non eseguibile con altra, valida e eseguibile, che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione sostituita.

20.05 Legge applicabile

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, ogni Accordo e/o Ordine di Pubblicità stipulato ai sensi delle stesse, ed i relativi diritti ed obblighi di SKY e della Parte Contraente saranno disciplinati ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

20.06 Foro esclusivo



Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva e giurisdizione a conoscere di qualunque controversia riguardanti l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione delle Condizioni Generali di Contratto, degli Accordi e/o degli Ordini di Pubblicità.

#### 20.07 Riservatezza

La Parte Contraente e SKY si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni degli Accordi e degli Ordini di Pubblicità tra le stesse stipulati.

#### 20.08 Non rappresentanza

Il rapporto fra le parti è e rimarrà quello di parti contraenti indipendenti e nulla di quanto contrattualmente previsto dovrà essere interpretato in modo tale da far supporre che si tratti di un rapporto di joint venture, partnership o di associazione tra le parti o di rapporto di qualsiasi altra natura. Salvo quanto espressamente previsto dall'Accordo, nessuna delle parti potrà assumere obblighi per conto dell'altra o far intendere l'esistenza di un tale mandato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte. L'Accordo, inoltre, non intende costituire alcun rapporto di esclusiva tra le parti.

#### 20.09 Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Parte Contraente riconosce e prende atto che SKY, società appartenente al gruppo Comcast, ha adottato prima d'ora un proprio Codice di Condotta ("Codice di Condotta") disponibile al seguente link <https://corporate.comcast.com/suppliers/it>. A tale proposito Parte Contraente dichiara e garantisce di aver esaminato il Codice di Condotta prima della accettazione dell'Accordo e che si conformerà ai principi e ai contenuti in esso previsti, nell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in base dello stesso.

Parte Contraente dichiara di essere a conoscenza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto 231") e riconosce e prende atto che SKY ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231, ai cui principi SKY riferisce per ogni aspetto della sua attività e nella gestione dei rapporti commerciali e contrattuali. L'inosservanza dei principi sanciti dal Codice di Condotta e delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ad opera di Parte Contraente darà titolo a SKY di risolvere l'Accordo con tutte le conseguenze di legge in termini di risarcimento per eventuali danni subiti.

Nell'esecuzione dell'Accordo, Parte Contraente dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) essa, i suoi dirigenti, dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti dovranno ottemperare a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di anti-corruzione applicabili;
- (ii) essa, i suoi dirigenti e dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti, non hanno compiuto e/o ommesso azioni, né compiranno azioni e/o ometteranno azioni che direttamente e/o indirettamente potrebbero costituire una violazione di una qualunque delle disposizioni di legge e/o regolamento in materia anti-corruzione applicabili;
- (iii) in particolare, Parte Contraente, i suoi dirigenti e dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti non dovranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamente e/o indirettamente:
  - a) offrire, promettere, pagare a chiunque (pubblico ufficiale o privato) in qualunque forma e/o modalità, denaro, vantaggio economico o altra utilità;
  - b) accettare e/o ricevere da chiunque (pubblico ufficiale o privato) in qualunque forma e/o modalità, denaro, vantaggio economico o altra utilità al fine di influenzare impropriamente il compimento e/o l'emissione di atti ufficiali, ottenere o mantenere illecitamente le attività di business, assicurarsi un vantaggio illecito.

#### 20.10 Dati Personali.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi di legge, si impegnano reciprocamente ad:

- (i) effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione dell'Accordo. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- (ii) effettuare i trattamenti - sia con l'ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei - nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di privacy. Nel dettaglio dette operazioni saranno



effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto corredato delle istruzioni in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza;

(iii) non comunicare e/o divulgare i dati trattati a soggetti terzi se non per l'adempimento di obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento;

(iv) comunicare i dati trattati a soggetti terzi (consulenti e/o enti esterni) esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo. In particolare, ove applicabili, devono essere rispettate le disposizioni inerenti alla nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

(v) adottare le misure – tecniche ed organizzative - idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32-35 GDPR);

(vi) garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa.

Parte Contraente si impegna a fornire a SKY – su richiesta – copia dell'informativa resa agli interessati ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali nonché, idonea certificazione attestante il consenso degli interessati medesimi alla comunicazione dei dati a SKY per finalità connesse all'esecuzione del servizio, ove lo stesso sia richiesto da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento.

Parte Contraente si obbliga a manlevare e a tenere indenne SKY da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali) e/o sanzione derivanti da:

a. pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo;

b. condotta illecita o non diligente propria, dei propri incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema e/o Responsabili, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali;

c. le fattispecie di cui ai summenzionati punti a) e b) si applicheranno laddove siano effetto di violazioni dolose e colpose (ad es. la mancata consegna agli interessati di adeguata informativa privacy e il mancato rilascio, da parte degli interessati medesimi di idoneo consenso specifico per la comunicazione dei dati personali a Sky, ecc.) del GDPR e/o della Normativa Privacy per tempo applicabile."

Per quanto riguarda il trattamento dei dati del personale e/o dei collaboratori dell'altra Parte, di cui ciascuna Parte verrà a conoscenza o comunque tratterà nell'esecuzione del presente Accordo, se ed in quanto gli stessi siano oggetto di tutela ai sensi della Normativa Privacy Vigente, ciascuna Parte:

a. dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ex art. 13 del GDPR in materia di trattamento dei dati personali, informativa comunque reperibile, per quanto riguarda SKY nell'area amministrativa del sito web <http://eprocurement.sky.it>, per quanto riguarda Parte Contraente presso il sito che verrà comunicato a SKY; ed autorizza l'altra Parte al trattamento dei suddetti nel rispetto della Normativa privacy Vigente;

b. si impegna a sottoporre l'informativa summenzionata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a tutti i propri personale e/o collaboratori i cui dati potrebbero essere trattati dall'altra Parte nell'esecuzione dell'Accordo.